

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 1°  
APRILE 2004, N. 3 "NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLO  
SPORT" IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SPECIALI.  
approvate con DGR 708 in data 26 aprile 2013**

1. Possono beneficiare dei contributi speciali previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) e articolo 8 della legge regionale n. 3/2004 le società e le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale e riconosciute ai fini sportivi dal Coni, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali (articolo 4 comma 1) e che, in base alle disposizioni contenute del proprio statuto, non svolgono attività aventi finalità di lucro.
2. Le domande per l'ottenimento dei contributi, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio regionale competente in materia di sport e devono pervenire al medesimo ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso di consegna a mano, anche a mezzo corriere, le domande devono pervenire entro l'orario di chiusura degli uffici del Dipartimento turismo, sport, e commercio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale farà fede la data riportata sul timbro apposto dall'ufficio postale addetto al recapito.

3. Per contributi speciali previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) e articolo 8 della legge regionale n. 3/2004 si intendono le provvidenze specificatamente destinate:

**a) alle spese di investimento destinate a:**

1. acquisto di tutte le attrezzature necessarie alla pratica della disciplina sportiva interessata ed utilizzabili nel corso dello svolgimento delle competizioni e/o loro ricondizionamento generale, rimessa a nuovo e adeguamento tecnico-regolamentare;
2. acquisto di tutte le attrezzature sportive non rientranti nel precedente punto ma comunque funzionali all'allenamento, ivi compresi i piccoli attrezzi destinati al potenziamento muscolare o all'allenamento aerobico (es. manubri, palle mediche, ostacoli, fasce elastiche e similari).

In tale tipologia di spesa rientrano altresì le palle ed i palloni utilizzati nella pratica delle diverse discipline sportive in quanto non soggetti ad un rapido deterioramento ma ad un uso prolungato nel tempo, con un limite massimo annuo ammissibile a contributo di dieci unità;

Sono in ogni caso **esclusi** dalle provvidenze previste all'articolo 3, comma 1, lettera d) e articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 3/2004:

1. l'acquisto di attrezzature ad uso individuale, intendendosi per tali quelle destinate unicamente all'uso esclusivo da parte di un singolo atleta;
2. l'acquisto di elementi e di capi di abbigliamento, anche protettivi o di sicurezza;
3. l'acquisto e/o la sostituzione di attrezzature e macchinari che costituiscono dotazione fondamentale fissa dell'infrastruttura o dell'impianto sportivo presso cui viene svolta l'attività sportiva;

4. l'acquisto di beni non durevoli, in quanto soggetti a rapido deterioramento, non trattandosi di spesa di investimento;
5. l'acquisto e/o la sostituzione di macchinari ed attrezzature destinate al potenziamento muscolare e/o all'allenamento aerobico (es. tapis roulant, cyclette, panche per muscolazione, stazioni multifunzione fitness ed attrezzature similari);
6. l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, velocipedi, aeromobili e natanti;
7. gli interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione, ivi compresi l'acquisto e l'installazione di minuteria e parti di ricambio;
8. la manodopera sugli interventi di ricondizionamento, rimessa a nuovo ed adeguamento tecnico-regolamentare delle attrezzature già in dotazione, effettuata in economia.

Sono ammesse a contributo unicamente le spese che risultino giustificate con idonea documentazione fiscale regolarmente quietanzata intestata alla società o associazione sportiva richiedente, purché emessa in data non anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo esclusivamente da parte di soggetti che risultino, in base alla vigente normativa, autorizzati all'esercizio del commercio di materiali ed attrezzature sportive.

I contributi possono essere concessi fino ad un massimo del 30% delle spese effettivamente sostenute, correttamente documentate e ritenute ammissibili, con un limite di spesa ammissibile massima non superiore ad annui euro 20.000,00.

**b) alle spese relative alla partecipazione dei tecnici ad iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione** organizzate dalle Federazioni Nazionali Sportive o dal Coni.

Sono ammesse a contributo unicamente le spese relative alle quote di iscrizione, di viaggio e di soggiorno che risultino regolarmente giustificate con idonea documentazione fiscale intestata unicamente alla società o associazione sportiva richiedente, purché emessa in data non anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Il contributo relativo alle spese di viaggio, qualora effettuato con mezzo proprio, verrà calcolato con applicazione dell'indennità chilometrica spettante al personale regionale collocato in trasferta prevista dal vigente C.C.R.L. in vigore nel periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali purché giustificati con regolare ricevuta; la distanza chilometrica (viaggi di andata e ritorno) verrà calcolata a cura dei competenti uffici, con riferimento alla distanza intercorrente dalla sede della società o associazione richiedente al luogo di svolgimento del corso.

L'indennità chilometrica verrà applicata tenuto conto del numero massimo di passeggeri trasportabili dai mezzi utilizzati e comunque in misura non superiore ad un automezzo ogni cinque corsisti partecipanti.

Le spese eventualmente anticipate direttamente da parte del tecnico e giustificate con documentazione fiscale al medesimo intestata, potranno essere ammesse a contributo solo nel caso in cui il tecnico attesti, mediante apposita dichiarazione, l'avvenuto rimborso delle spese stesse da parte della società o dell'associazione richiedente.

La partecipazione alle iniziative di formazione, aggiornamento o specializzazione per le quali viene richiesto il contributo deve essere documentata mediante la produzione dell'attestato di partecipazione rilasciato dall'organismo organizzatore, pena la non ammissione a contributo dei relativi oneri.

I contributi possono essere concessi fino ad un massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili; la suddetta percentuale è elevabile fino al 75%, nel caso di iniziative finalizzate alla formazione educativa ai fini della promozione della salute e della prevenzione del doping.

- a) **alle spese per l'acquisto di automezzi nuovi o a chilometri zero, aventi un minimo di nove posti**, destinati al trasporto di atleti o al trasporto combinato di atleti e merci o, relativamente agli sport ippici, all'acquisto di automezzi o rimorchi adibiti al trasporto di cavalli..

Ogni società o associazione sportiva può presentare annualmente domanda di contributo per l'acquisto di un solo automezzo e, relativamente agli sport ippici, all'acquisto di un solo automezzo e/o rimorchio.

Sono ammesse a contributo unicamente le spese che risultino giustificate con idonea documentazione fiscale regolarmente quietanzata intestata alla società o associazione sportiva richiedente, purché emessa in data non anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo, corredata dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà del veicolo o del rimorchio acquistato.

I contributi possono essere concessi fino ad un massimo del 15% della spesa sostenuta, correttamente documentata e ritenuta ammissibile.

4. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti di stanziamento previsti dal bilancio regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande prevista al precedente punto 2, sentito il Comitato ristretto previsto all'articolo 18 della legge regionale 3/2004.

Per quanto attiene alle spese di investimento, gli stanziamenti previsti sul pertinente capitolo del bilancio regionale saranno prioritariamente destinati a finanziare le iniziative relative alle attrezzature sportive indicate al precedente punto 3a)1 e le iniziative relative agli automezzi indicate al precedente punto 3c); in presenza di eventuali risorse residue saranno inoltre finanziate le iniziative relative alle attrezzature indicate al precedente punto 3a)2.

Per quanto attiene alle spese inerenti alle attività di formazione, aggiornamento e specializzazione dei tecnici, gli stanziamenti previsti sul pertinente capitolo del bilancio regionale saranno prioritariamente destinati a finanziare le sole spese relative alle quote di iscrizione alle diverse attività formative; in presenza di eventuali risorse residue saranno inoltre finanziate le spese di viaggio e di soggiorno.

5. I beni acquistati beneficiando dei contributi previsti all'articolo 8 della legge regionale 3/2004 sono soggetti a specifici vincoli d'uso e di destinazione, le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta regionale nell'ambito delle medesime deliberazioni di approvazione dei contributi stessi (articolo 8 comma 5).